



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |          |                       |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA  | VITO     | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO  | SAVERIO  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1941/11 depositato il 05/07/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 100/O N.79 TARSU/TIA 2010 contro: COMUNE DI SAVA

proposto dal ricorrente:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ORONZO  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ SAVA TA

difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1941/11

UDIENZA DEL

01/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

470

PRONUNCIATA IL:

01 OTT. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20 FEB. 2014

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angela PAGANO)

*[Handwritten signature]*



Con tempestivo ricorso ~~Avviso di accertamento 100/O n.79~~ - in atti meglio qualificato e legalmente rappresentato- si oppone al notificato Avviso di accertamento 100/O n.79 emesso dal Comune di Sava per omessa denuncia ai fini Tarsu 2010 di occupazione o detenzione di immobile da ~~si oppone~~ ~~Giuseppe~~ - in atti meglio qualificato e legalmente rappresentato- chiedendone l'annullamento, essenzialmente perché si tratta di immobile non abitato da decenni, vi è inesistenza della notifica, difetto di motivazione e carenza di contraddittorio di prova derivante dalla mancanza di contraddittorio anticipato.

Il Comune ente impositore, si costituisce in giudizio sostenendo nelle sue avverse deduzioni scritte l'avvenuta valida notifica seppure a mezzo di soggetto privato a contribuente residente presso immobile servito dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani e regolarmente allacciato alla rete elettrica di cui indica i consumi in Kw negli anni 2004, 2006 e 2007. Sottolinea che l'atto è motivato dalla mancata presentazione della denuncia di occupazione o detenzione dell'immobile. Conclude richiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All'odierna pubblica udienza, fissata per la trattazione del ricorso, è presente solo il difensore della parte ricorrente che si riporta alle conclusioni già rassegnate in fase di presentazione del ricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene di dover rilevare che la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico è consegnato al destinatario da agenzia privata di recapito qualora il notificante si sia rivolto all'Ufficio Postale e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lg. 22 luglio 1999 n. 261 continua a riservare in via esclusiva le spedizioni raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'Agenzia di recapito, permanendo in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio. Una ulteriore conferma viene dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2262/1013 la quale sancisce che in "in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della Direttiva 97/67/Ce, all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lg. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti". Da parte sua il Comune non ha dimostrato l'osservanza di quanto la Cassazione, nella sua funzione nomofilachia, ha stabilito per cui la produzione degli avvisi di ricevimento non rileva ai fini della validità della notificazione degli atti. Pertanto, il Collegio condividendo l'insegnamento della Suprema Corte e ritenendo la questione preliminare assorbente delle altre (correttamente contrastate dall'ente impositore con motivazioni esenti da vizi logici e giuridici), deve accogliere il ricorso. E' il caso di compensare delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione Quarta- pronunciando sul ricorso proposto ~~avverso~~ avverso l'Avviso di accertamento 100/O n.79 emesso dal Comune di Sava per Tarsu riferita all'anno di imposta 2010, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato; dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Taranto il 01 ottobre 2013

Il Presidente e relatore